

DXCV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag.	23273
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)		23274
Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione)		23273
Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Seguito della discussione):		
ZOLI	23274, 23277, 23290	
PERSICO	23274, 23275, 23282	
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23274, 23275, 23276, 23278, 23280, 23296	
Rizzo Giambattista	23275, 23283, 23300	
ITALIA	23276	
Bo, <i>relatore</i>	23276, 23277, 23278, 23279, 23293	
ROCCO	23279, 23280	
MUSOLINO	23281	
ROMANO Antonio	23281, 23291	
ADINOLFI	23281	
BOSCO	23282	
SINFORIANI	23282	
PRESIDENTE	23282, 23300	
BOGGIANO PICO	23283	
DE LUCA	23284	
CONTI	23284	
MAGLIANO	23285	
RAJA	23286, 23300	
Rizzo Domenico	23286	
FORTUNATI	23287	
ORLANDO	23288	

GHIDINI	Pag.	23288, 23289, 23301
RUINI		23288
TOMÈ		23292
GIUA		23298

Interpellanza (Annunzio)	23301
Interrogazioni (Annunzio)	23301
Relazioni (Presentazione)	23274

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Schiavone per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Tupini ed altri hanno presentato il disegno di legge: « Modalità di rimborso da parte degli Enti locali delle somme riguardanti

opere eseguite con i fondi erogati contro la disoccupazione » (1574).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Aumento della indennità al direttore del Giardino coloniale di Palermo, a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971 » (1566);

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, n. 1016 » (1568), di iniziativa dei senatori Jannuzzi ed altri.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore De Pietro ha presentato, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sul disegno di legge: « Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri » (1493).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Comunico altresì che il senatore Longoni ha presentato, a nome della maggioranza della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno e turismo), la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla

richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali » (1569).

I senatori Molinelli e Castagno hanno presentato una relazione di minoranza sullo stesso disegno di legge che, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, verrà posto all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 8.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

Essendo stata già esaurita la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. L'onorevole Zoli propone di sopprimere tutte le intitolazioni degli articoli e delle tabelle.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per svolgere quest'emendamento.

ZOLI. Vorrei proporre che la discussione di questo emendamento avvenisse alla fine. Il mio emendamento ha infatti lo scopo di far sì che le intitolazioni delle tabelle, nelle quali si parla di magistrati, non si riferiscano anche a persone che certamente magistrati non sono. Se per taluni infatti si può dubitare, per altri è certo che non sono magistrati. Il giorno in cui includessimo gli aiuto-referendari, è chiaro che includeremmo dei funzionari che non sono magistrati. Per eliminare questo inconveniente, avevo appunto proposto la soppressione delle intitolazioni. Pertanto se non si avanzano obiezioni, propongo che la discussione dell'emendamento avvenga in fine.

PERSICO. La Commissione è d'accordo.

PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che l'emendamento dell'onorevole Zoli verrà discusso al termine dell'esame degli articoli. Do ora lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

(Disposizione generale).

La distinzione dei magistrati ordinari secondo le funzioni, in attuazione dell'articolo 107, comma 3°, della Costituzione e lo speciale trattamento economico di essi in relazione alle funzioni medesime, sono regolati dalla presente legge.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Sull'articolo 1, non a nome della Commissione, perchè non ho avuto il tempo di interpellarla, ma a mio nome personale, per quanto, credo, con il consenso della Commissione, vorrei fare questa domanda: l'articolo 1, senza dare nessuna disposizione generale, come dice il titolo dell'articolo, non fa che ripetere le parole della intitolazione della legge. Penso pertanto che, per economia di norme e anche per maggiore chiarezza, sia opportuno abolire l'articolo 1, facendo diventare articolo 1 l'articolo 2, ed aggiungendovi le parole: « in attuazione dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione », dopo le parole: « I magistrati ordinari si distinguono ecc ». Infatti, è perfettamente inutile un articolo che dice: « La distinzione dei magistrati ordinari secondo le funzioni, in attuazione dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione, e lo speciale trattamento economico di essi, in relazione alle funzioni medesime sono regolati dalla presente legge ». Questo già lo dice il titolo della legge. Perciò propongo che si sopprima l'articolo 1, e che l'articolo 2 diventi articolo 1 con l'aggiunta della parola « ordinari » e dell'inciso « in attuazione dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione ».

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione della Commissione su queste proposte?

PERSICO. Sono certo che la Commissione è d'accordo. Ho già parlato con il relatore, che ha convenuto con me sull'opportunità di queste modificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alle proposte del senatore Persico.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta del senatore Persico, accettata dal Governo, tendente a sopprimere l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2, che diventa articolo 1:

Art. 1.

(Categorie dei magistrati).

I magistrati si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

Secondo le proposte formulate dal senatore Persico, alle parole « I magistrati » dovrebbe essere aggiunto l'aggettivo « ordinari » e dopo la parola « funzioni » dovrebbe essere inserito l'inciso « in attuazione dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione, ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io penso che l'inciso « in attuazione dell'articolo 107, comma terzo, della Costituzione » non sia necessario, perchè non c'è bisogno di indicare nella legge lo scopo per cui essa viene emanata.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Aderisco al punto di vista del senatore Rizzo perchè, in effetti, quell'inciso non aggiunge nulla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Persico, accettato dal Governo, tendente ad aggiungere alle parole « I magistrati » l'aggettivo « ordinari ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, già 2, così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, già articolo 3:

Art. 2.

(Funzioni dei magistrati di tribunale).

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e di pretore.

Ad esercitare le predette funzioni sono destinati altresì gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio.

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Italia, Spallino, Varaldo, Pezzini, Magliano e Gerini, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma :

« Ad esercitare le predette funzioni presso i Tribunali possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Italia per svolgere quest'emendamento.

ITALIA. L'emendamento da me proposto risponde al desiderio di elevare il prestigio della Magistratura. Il pretore nei piccoli centri rappresenta l'autorità dello Stato. Il magistrato, però, non si improvvisa, ma si forma lentamente, praticando giustizia. Ora quando si pensa alle funzioni del pretore che in materia civile, per esempio, si trova di fronte a problemi difficilissimi quali quelli sulle azioni possessorie, quando si pensa che in materia penale deve assistere ad autopsie, proporre dei quesiti tecnici che possono rappresentare la base del giudizio penale, quando si pensa a tutta la legislazione speciale che gli attribuisce delle funzioni e delle mansioni molto delicate, quando si pensa a tutto questo si comprende come non si può mandare a dirigere una pretura chi solo da sei mesi è in attività di servizio. Facciano questi giovani nei tribunali la loro pratica, acquistino la necessaria maturità e dopo che sono stati un paio d'anni in tribunale siano mandati a dirigere una Pretura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione su questo emendamento.

BO, *relatore*. La Commissione è d'accordo nella proposta di limitare ai tribunali la destinazione per l'anno di tirocinio degli aggiunti e degli uditori, e mi pare che possa essere anche d'accordo sopra la proposta di sostituire alla frase « sono destinati » l'altra « possono essere destinati », che è più propria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'opinione del Governo.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dai senatori Italia ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, già 3, così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, già articolo 4:

Art. 3.

(Funzioni dei magistrati di Corte d'appello).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2) di presidente, di presidente di sezione dei tribunali e di procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di pretore nelle preture nelle quali secondo la tabella M alligata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Zoli: l'uno tende a sostituire la dizione del n. 2 con la seguente: « 2) di presidente di sezione di tribunale »; l'altro mira a sopprimere il n. 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per svolgere questi emendamenti

ZOLI. Io crederei di poter anche rinunciare a svolgere il mio emendamento perchè esso, sia pure concisamente, è stato già svolto dal relatore ed anche dall'onorevole Ministro. In sostanza si trattava di trovare una formula diversa da quella delle cariche superiori ed a me è parso più opportuno di richiamarsi al compito che hanno taluni magistrati che non è soltanto di svolgere la loro funzione di giustizia, cioè quella di giudicare, ma anche di sovrintendere alla organizzazione, all'andamento di taluni uffici. Noi sappiamo che i primi pretori nelle grandi Preture, i presidenti di Tribunale, i presidenti di Corte di appello ed il presidente di Cassazione hanno funzioni direttive che sono state conferite loro per sovrintendere alla organizzazione ed all'andamento degli uffici. Nel mio emendamento c'è però una stortura, lo riconosco, che d'altronde non è la sola di questo disegno di legge; delle incrostazioni si trovano sempre e bisognerà che noi sopportiamo anche questa che riguarda i presidenti di sezione della Corte di cassazione i quali effettivamente pur appartenendo all'attuale grado III non hanno quelle certe funzioni direttive. È necessario che noi qui li comprendiamo in questa categoria, per quanto ciò non sia strettamente logico. Io penso che si possa mantenere questa imperfezione salvo a vedere, in sede di regolamentazione dell'ordine giudiziario o di ordinamento della Magistratura, come si potrà correggere questa che è un po' una linea curva dell'emendamento da me presentato.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. A me sembra che sia da chiarire il collegamento fra questo emendamento e l'articolo aggiuntivo 6-bis proposto integralmente dal collega Zoli. Vorrei sapere se il non parlare più dei presidenti, dei presidenti di sezione dei tribunali e dei procuratori aggiunti della Repubblica come facenti parte della ca-

tegoria dei magistrati di Appello non importi già fin da oggi una modificazione dell'ordinamento giudiziario vigente nel quale queste cariche sono attribuite per l'appunto a consiglieri di Corte di appello, cioè a magistrati di quinto grado.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Siamo perfettamente d'accordo poichè quando abbiamo detto che i magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni: 1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale... cioè funzioni che non sono direttive e poi « di presidente di sezione di tribunale ecc. » funzione direttiva, non di ufficio, evidentemente manteniamo l'ordinamento attuale per cui come oggi i consiglieri di Corte di appello continueranno ad esercitare le funzioni di presidente di sezione; solo che con il mio emendamento si vuole che questi magistrati non siano a lato dei magistrati aventi funzioni direttive, perchè essi non hanno funzioni direttive.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. Qui si parla di un emendamento all'articolo in discussione che porta il titolo: « Funzioni dei magistrati di Corte di appello » e che dice che i magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. Se ho ben capito siamo d'accordo sui punti primo e terzo mentre il senatore Zoli propone di lasciare al punto secondo solo i presidenti di sezione di Tribunale e di sopprimere il quarto punto.

Se è così siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Si tratta di tre emendamenti collegati tra loro. All'articolo 3, già articolo 4, il senatore Zoli propone di lasciare nel novero delle funzioni esercitate dai magistrati di Corte di appello quelle di consigliere delle Corti di appello, di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti, di presidente di sezione dei Tribunali e di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione. Le funzioni di presidente dei Tribunali, di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi e di

pretore nelle Preture alle quali sono attualmente assegnati primi pretori sono dal senatore Zoli considerate, nell'articolo aggiuntivo 6-bis da lui proposto, uffici direttivi da conferire a magistrati di Corte di appello.

BO, *relatore*. Con questi chiarimenti la Commissione accetta gli emendamenti del senatore Zoli all'articolo 3, nonché l'articolo aggiuntivo 6-bis.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Li accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire la dizione del numero 2 dell'articolo 3 con la seguente: « 2° di presidente di sezione di tribunale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione la proposta del senatore Zoli, accettata dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere il numero 4. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, già articolo 4, nel seguente testo modificato:

Art. 3.

(*Funzioni dei magistrati di Corte d'appello*).

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

2° di presidente di sezione di tribunale;

3° di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, già articolo 5:

Art. 4.

(*Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione*).

I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

1° di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

2° di presidente di sezione delle Corti d'appello e di avvocato generale presso le stesse corti;

3° di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

In analogia con gli emendamenti da lui presentati per quanto riguarda le funzioni dei magistrati di Corte di appello, il senatore Zoli ha proposto di sopprimere dal novero delle funzioni dei magistrati di Corte di cassazione, di cui all'articolo in esame, quelle di Presidente di tribunale e di Procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario. Tali funzioni sono dal senatore Zoli considerate, nel nuovo testo dell'articolo seguente da lui formulato, uffici direttivi da conferire a magistrati di Corte di cassazione.

Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questa proposta di modificazione.

BO, *relatore*. La Commissione è favorevole alla soppressione del n. 3 dell'articolo in discussione ed accetta il nuovo testo dell'articolo seguente formulato dal senatore Zoli.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere il n. 3 dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, già articolo 5, così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, già 6:

Art. 5.

(Cariche superiori).

Sono conferite a magistrati di Corte di cassazione le seguenti cariche superiori:

1) di primo presidente della Corte di cassazione;

2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente di Corti d'appello e di procuratore generale presso e stesse Corti.

Il senatore Zoli ha proposto di modificare la dizione del principio dell'articolo nella seguente maniera: « Sono conferiti a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi: ».

Ha inoltre proposto di aggiungere il seguente n. 4:

« 4) di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ».

Questi emendamenti sono accettati dalla Commissione e dal Governo.

I senatori Rocco, Raja e Anfossi propongono di aggiungere al principio dell'articolo, dopo le parole « Sono conferite » le altre « per anzianità e per merito ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rocco per svolgere questo emendamento.

ROCCO. L'emendamento è relativo alle cariche superiori di cui tratta l'articolo 6 del disegno di legge. Si tratta di stabilire con quali criteri saranno conferite cotali cariche. L'emendamento ne indica due che sono i criteri tradizionali di ogni ordinamento giudiziario liberale. E cioè: l'anzianità e il merito che sono

garanzia di obbiettività nella scelta. Ma sento dire che queste norme devono trovare posto nella nuova legge sull'ordinamento giudiziario. Come se questa legge non dia le basi del nuovo ordinamento giudiziario. In ogni modo quando essa sarà approvata voi la dovrete applicare così come è e quindi anche con l'articolo 6. Vi può soccorrere il successivo articolo 7, il quale dice che fino a nuova disposizione per le ammissioni e le promozioni in Magistratura continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. Onde si tratta di sapere dalla Commissione che ha formulato l'articolo 6, se tale articolo consideri il caso della promozione o del grado superiore, perchè se questo è l'intendimento della legge l'emendamento ne resta assorbito, in quanto con l'articolo 7 deve applicarsi l'ordinamento giudiziario vigente, che considera i due criteri dell'anzianità e del merito da noi richiesti. Se la Commissione ci dice che non si tratta nè di promozione nè di grado superiore, l'emendamento è mantenuto, perchè non applicandosi più l'ordinamento vigente, le due paroline devono essere inserite come criterio di scelta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione su quest'emendamento.

BO, relatore. La Commissione aveva già dichiarato esplicitamente in sede di discussione generale — e lo ripeto oggi — che non ha inteso creare o mantenere, per meglio dire, una quarta categoria: quella dei magistrati con cariche direttive superiori, o con uffici superiori, ma semplicemente di stabilire a quali magistrati possono essere conferiti gli uffici direttivi, secondo la dizione proposta dal collega Zoli e accettata dal Senato. Ora se è così, in questo caso non si tratta evidentemente di una promozione, e perciò non è il caso di preoccuparsi di stabilire in base a quali criteri possono essere conferiti gli uffici direttivi, anche perchè questa dovrà essere materia della legge sull'ordinamento giudiziario e non è questo il luogo per parlarne. Se ne parlerà a suo tempo.

Per questi motivi la Commissione non accetta la proposta del collega Rocco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'opinione del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario e prega il senatore Rocco di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rocco se insiste nel suo emendamento.

ROCCO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Rocco, Raja e Anfossi, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, tendente ad aggiungere alle parole « sono conferite » le altre « per anzianità e per merito ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(*Il Senato approva l'emendamento Rocco. (Applausi da sinistra).*)

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al principio dell'articolo, alle parole « le seguenti cariche superiori » le altre « i seguenti uffici direttivi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Pongo in votazione il capoverso aggiuntivo proposto dal senatore Zoli come numero 4 e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Pongo infine in votazione l'articolo 5, già articolo 6, nel seguente testo modificato:

Art. 5.

Sono conferiti, per anzianità e merito, ai magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

1) di primo presidente della Corte di cassazione;

2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

4) di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella *L* annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Do lettura dell'articolo aggiuntivo formulato dal senatore Zoli e accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Sono conferiti a magistrati di Corte d'appello i seguenti uffici direttivi:

1) di presidenti dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

2) di pretore nelle Preture nelle quali, secondo la tabella *M* allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori ».

Tale articolo è in correlazione con le modifiche apportate all'articolo 3, già articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato.*)

Quest'articolo prenderà il n. 6.

Art. 7.

(*Ammissione in Magistratura e promozioni.*)

Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 90/110.

La promozione a magistrato di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

Questa disposizione non si applica a coloro che hanno superato l'esame di uditore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Musolino e Romano Antonio hanno proposto, con due distinti emendamenti, la soppressione del secondo comma.

I senatori Picchiotti, Sinforiani e Venditti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le ultime parole del secondo comma: « da almeno due anni e con votazione non inferiore a 90/110 ».

I senatori Ghidini, Filippini, Rocco, Anfossi, Nobili e Bocconi, poi, hanno proposto di sostituire alla dizione del secondo comma la seguente:

« Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e compiuto un anno di pratica presso uno studio di avvocato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per svolgere il suo emendamento.

MUSOLINO. Vorrei chiarire all'onorevole Ministro che il suo pensiero coincide con il mio, cioè anch'io ho la preoccupazione che l'abolizione del limite dei punti di laurea possa pregiudicare il prestigio degli studi universitari. Ho fatto rilevare però che per i concorrenti che hanno riportato ottime votazioni negli esami di laurea ciò costituisce un vantaggio rispetto agli altri e perciò la mia preoccupazione è assorbita da questa obiezione. Quindi preghe- rei il Ministro di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Romano Antonio se ritira il suo emendamento, dato che esso coincide perfettamente con quello del senatore Musolino.

ROMANO ANTONIO. Mi associo all'emendamento del senatore Musolino rilevando solo che il secondo comma dell'articolo 7 è in con-

trasto con il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso » senza limitazioni.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Questo capoverso eccitò nella Commissione una lunga discussione che io penso si attuerà anche oggi perchè l'argomento è veramente interessante ed investe una questione di principio come disse il relatore che oggi fa mostra di diniego (*Segni contrari del senatore Bo*). Egli diceva che l'inserzione di questo biennio per poter essere maturi all'esame di magistrato e questa indicazione del punteggio di laurea dovevano servire a fare una scelta migliore dei magistrati.

Noi opponevamo questo: il punto di laurea per me — è un'idea personale e sarà anche sbagliata ma ho il coraggio di esporla — non ha mai valso niente nella vita, perchè ci può essere uno che ha avuto 66 sulla laurea ed essere un luminaire che può onorare la Magistratura! Quando ammettiamo che un giovane all'alba della vita, dopo aver avuto il 90, il 100, il 66 alla laurea, deve stagionare per due anni, questi due anni non saranno di bighellonaggio perchè questo giovane che ha tendenze a divenire magistrato maturerà i suoi studi. Ora, se a un laureato con 66 gli fate fare altri due anni e lo fate ripresentare all'esame di laurea, non avrà 110 ma 111, perchè molto gli saranno serviti i due anni di lavoro e di infiltrazione culturale nel cervello, tanto più quando questo giovane ha il desiderio prefisso di diventare magistrato.

Che significa questo termine di paragone fra il punto della laurea e quello per essere ammesso agli esami in Magistratura? È una stortura e pone una questione di prestigio fra laurea e laurea. Si sa che ci sono università indulgenti e università rigorose. Forse l'indulgenza deriva dalla maggiore conoscenza degli allievi da parte del professore, e il giovane che conduce la sua vita di studio in un'università come quella di Napoli e di Roma difficilmente godrà della stessa considerazione di benevolenza che hanno i professori verso i cinquanta giovani studenti a Camerino, che ogni giorno si incontrano con i loro maestri.

I professori indulgeranno volentieri all'intelligenza o alla miseria degli allievi e daranno un

90 o un 110. Se è una verità, tutto questo crea una concorrenza: la laurea di Camerino a 110 deve valere più della laurea di Roma a 95? Voi fareste così un mercato delle lauree. (*Commenti dal centro*). Quando le parole sono forti eccitano la reazione, ma io me lo spiego, perchè sono un navigatore nella tempesta, abbastanza adusato a queste forme di reazione. Andate in una università a dire questa roba, a dirlo a uno studente sfortunato che può avere avuto guastata la media da un professore con cui sia in dispetto, e vedrete l'angoscia di questo giovane; questa è la verità. Ognuno di noi ha fatto gli studi universitari cercando di maturare la propria cultura, ma a me sembra impossibile di dover fermare la tendenza, l'aspirazione legittima di un giovane che vuol diventare magistrato, solo perchè ha avuto 95 o 90 all'esame di laurea. Voi mettete un prezzo a questo documento che lo Stato non regala, ma che costituisce la conclusione degli studi e l'autorizzazione all'esercizio professionale. Questa è la verità e di conseguenza sono favorevole alla soppressione di tutte le distinzioni che mi sembrano distillazioni inutili. (*Commenti*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Pregherei la Presidenza di far discutere separatamente le condizioni richieste per l'ammissione al concorso.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richiesta del senatore Persico. Si discuterà allora anzitutto sulla condizione della votazione riportata all'esame di laurea.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevoli colleghi, parlerò brevemente per osservare che le argomentazioni del collega Adinolfi proverebbero troppo, perchè se si dovesse seguire alla lettera il suo ragionamento, bisognerebbe arrivare alla conclusione di sopprimere come titolo di ammissione ai concorsi la stessa laurea, perchè basterebbe fare l'esame di concorso come prova specifica di idoneità nelle materie. Perchè si richiede un voto elevato nell'esame di laurea per l'ammissione a taluni concorsi?

Il voto di laurea ha un'importanza ben diversa dal voto nel singolo esame; è la valutazione finale della carriera scolastica e quindi costituisce un primo elemento di selezione. Inol-

tre queste norme limitative per i concorsi alle carriere più importanti incoraggiano i giovani a studiare, facendo loro comprendere che non bisogna prendere alla leggera gli studi universitari.

Si obietta che può darsi il caso di un giovane che non abbia avuto fortuna all'esame. Mi permetto di ricordare che conosco molto bene la materia perchè sono io stesso professore universitario; è vero che può capitare in un esame speciale che il giovane non sia valutato al suo giusto valore. Ma l'esame di laurea è una altra cosa, rappresentando una valutazione complessiva di tutti gli studi eseguiti. Infatti nel voto di laurea si tiene anche conto della media che lo studente ha riportato in tutti gli esami speciali!

D'altra parte il voto richiesto dal progetto governativo è tale che ogni mediocre studente è in grado di conseguirlo. Comunque, bisogna differenziare questo concorso dagli altri anche per ciò che concerne il titolo accademico di ammissione, senza di che non si spiegherebbe il diverso trattamento fatto ai vincitori di questo stesso concorso. Perciò, anzi, a mio avviso, bisognerebbe tornare al progetto governativo richiedendo il voto di 99 su 110, e non già 90, come ha proposto la Commissione.

SINFORIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINFORIANI. Onorevoli colleghi, vorrei far osservare che vi è un emendamento soppressivo presentato da me e da altri colleghi. Ora, questo emendamento propone per l'appunto la soppressione delle due condizioni richieste dal secondo comma dell'articolo 7, cioè la condizione del biennio *post-lauream* e la condizione di aver conseguito nell'esame di laurea una votazione non inferiore a 90 su 110. Ora, è evidente che questo emendamento è più lato; pertanto, se si approvasse prima, per esempio, che il biennio *post-lauream* deve rimanere, sarebbe poi inutile discuterlo.

PRESIDENTE. Senatore Sinforiani, al fine di rendere più chiaro il dibattito, ho aderito alla richiesta, formulata dall'onorevole presidente della Commissione, di porre separatamente in discussione le condizioni richieste per la ammissione al concorso. Ciò non significa, però, che non porrò per primo in votazione l'emendamento soppressivo di tutto il comma e cioè

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

di ambedue le condizioni previste dal comma in esame; emendamento che è sostanzialmente identico a quello da lei presentato. Se tale emendamento sarà respinto, porrò in votazione, separatamente, le predette condizioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dirò poche cose perchè il senatore Bosco ha già detto quello che io intendevo dire. Sono un po' sorpreso che, in sede di Assemblea, si sia ripreso il dibattito vivacissimo che c'era stato in sede di Commissione, ma che a me sembrava concluso con un emendamento, che proprio io ebbi l'onore di presentare, con cui si abbassava il voto di laurea necessario per poter partecipare al concorso. L'onorevole Adinolfi ricorderà come si sia allora passati da una votazione non inferiore ai 9/10 alla votazione non inferiore ai 90/110.

In sede di Assemblea si sono udite asserzioni che potrebbero davvero fare la felicità di quegli studenti che non intendono studiare, e si è udita anche la celebre frase del Bovio: « Io non ti giudico, ti giudicherà la società ». Questo mi sembra che abbia un sapore lievemente anarchico perchè la società non ha altro metro, sia pure imperfetto, per giudicare la capacità individuale che quello degli esami e della votazione, tanto è vero che il relatore, senatore Bo, ricordò che anche l'esame di concorso si fonda su una votazione e quindi, pertanto l'argomento all'assurdo, si dovrebbe dire che neanche il concorso possa giovare ai fini dell'ammissione nella Magistratura.

Ho proprio sotto gli occhi il bando di un concorso per borse di studio all'estero. Ebbene, per questo concorso si richiede proprio una votazione non inferiore a 90 su 110, quella che noi chiediamo come minimo per essere ammessi ad una fra le più alte funzioni dello Stato, la funzione giurisdizionale. Poco fa il collega Bosco ha ricordato che in altro campo si è pure ritenuta necessaria una laurea qualificata da una determinata votazione. Ritengo quindi che il Senato debba senz'altro respingere l'emendamento.

BOGGIANO PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Una parola soltanto sopra la questione della votazione richiesta dal

progetto di legge per essere ammessi ai concorsi della Magistratura. Quale ormai anziano professore universitario ho potuto fare una lunga esperienza di esami, e so quindi che cosa significhino le votazioni riportate nei singoli esami e specialmente negli esami di laurea, tanto più quando nell'assegnare il voto di laurea, come ordinariamente si pratica, si tiene conto delle votazioni riportate nei singoli esami speciali, o per materia. Il criterio seguito nella assegnazione dei voti è molto diverso da professore a professore; e l'esito stesso del singolo esame può aver subito l'influenza di molte circostanze diverse, la maggiore o minor difficoltà nella preparazione all'esame, le condizioni di famiglia del candidato, le sue possibilità economiche, lo stesso stato di salute nel giorno dell'esame. Spesso accade che un giovane di alto valore consegue, in conseguenza della bassa media delle votazioni negli esami per materia, una votazione modesta all'esame di laurea. Non è giusto quindi, in linea generale, che una votazione all'esame di laurea inferiore ai 90/110, abbia ad influire sopra quella che potrà essere la sua carriera futura, alla quale malgrado il basso voto di laurea potrà prepararsi degnamente e convenientemente. Ciò non esclude, d'altra parte, che la votazione tenuta a calcolo quale elemento di preferenza nell'assegnazione del posto in graduatoria nel concorso. Io penso invece che il biennio di attesa sia utile introdurlo, affinché il giovane acquisti la maturità della sua preparazione, sebbene, perchè non dirlo?, non poche esperienze ammoniscano, che non può avere una influenza sulla preparazione, contando oggi la nostra Magistratura dei giudici che vinsero, e tra i primi difficili concorsi, a distanza di pochi mesi dal conseguimento del diploma di laurea. Più e più casi potrei io stesso rammentare. Tuttavia, per il fatto che in questi ultimi anni la preparazione di molti giovani per le ben note vicende politiche e sociali del nostro Paese che impedirono la frequenza alle lezioni universitarie, riuscì, purtroppo, e spesso manchevole, voterò in favore, sia pure colla riserva che abbia ad essere un avvedimento temporaneo, del proposto biennio di attesa. Insisto pertanto su ciò che ho or ora avvertito, che la votazione conseguita all'esame di laurea possa o debba tenersi presente come uno dei coefficienti nell'assegnazione del posto nella

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

graduatoria ma non già per determinare la sua partecipazione o meno al concorso. (*Approvazioni*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'onorevole Adinolfi, molto probabilmente, anzi sicuramente, senza nessuna ragione di cattiveria, ha nominato l'università di Camerino e la sua laurea come titolo deteriore. (*Segni di diniego del senatore Adinolfi*). Io che vi parlo non rivendico ad onore di essermi laureato a Camerino, ma non lo considero neppure come un disonore. Credo che una volta che lo studente abbia conseguito una laurea presso una università di Stato, abbia il diritto al titolo dottorale, qualunque sia l'università che tale laurea gli ha conferito.

Ad ogni modo, questa osservazione mi porta a parlare anche di un'altra questione. Non è esatto — come del resto un insigne maestro universitario, l'onorevole Boggiano Pico, ha rilevato — che gli esami diano un'esatta misura del valore degli studenti, specialmente dei più giovani. Molte volte noi stessi (forse quegli sgobboni classici che sanno la materia a parola, no, ma quelli che studiano la materia più nello spirito che nella lettera) possiamo dire di avere inciampato in qualche materia, non dico fino al punto di essere stati bocciati, ma di essere stati qualificati con una votazione che non era aderente all'effettivo valore. Se tutto questo è vero e se d'altro canto è vero che per concorrere alla Magistratura è necessario sostenere un esame rigorosissimo, come quello che normalmente si sostiene sulle materie base che devono formare l'ossatura, il substrato di cultura necessario al magistrato, cioè un esame qualificato, ne deriva che l'esame di laurea passa in secondo, terzo, quarto ordine, diventa una specie di lasciapassare per introdursi in questa carriera, non è elemento di valutazione. E pertanto io, mentre sono dell'opinione che si debbano attendere due anni dalla laurea perchè si possa fare pratica, maturare il proprio giudizio, studiare le materie su cui si dovranno sostenere gli esami, sono d'opinione che si debba puramente e semplicemente richiedere il titolo di laurea, conseguito, ripeto, in qualunque università della Repubblica. Quindi dichiaro, (e questo vale anche come dichiarazione di voto) che io mi asterrò.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io mi preoccupo non tanto della questione del voto della laurea, quanto della questione del biennio.

PRESIDENTE. Veramente, senatore Conti, si era deciso di esaminare prima la questione della votazione riportata all'esame di laurea.

CONTI. Ha ragione, onorevole Presidente, ma sarò breve. Quanto al voto credo che tutti siamo scettici sul valore che esso ha veramente. Il collega De Luca ne fa gran caso; ma il voto è quello che è. E poi si fa la distinzione fra le piccole Università e le grandi. Questo è un altro discorso fuori posto, perchè, se mai, io che ho studiato in una grande università come questa di Roma, credo di poter dire che nelle piccole università si studia di più, perchè in quelle grandi i giovani spesso dedicano più tempo al ballo e ai divertimenti di carnevale e d'ogni stagione, che agli studi. Ma non è questa la cosa più importante.

Quello di cui ci dobbiamo preoccupare è che le assunzioni dei magistrati siano fatte in modo tale, che si scelgano uomini che saranno capaci di essere magistrati. Io sono un ardente sostenitore del riscatto dell'ordine giudiziario e, nel momento attuale, del miglioramento del trattamento economico, ma quando sento domandarmi come considero l'attuale livello intellettuale della Magistratura, devo convenire che il livello della Magistratura non è generalmente elevato.

C'è un altro punto. A me, che sono fautore e propugnatore intransigente dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura, si domanda spesso: ma che ne fai con questa Magistratura? Ti fidi? Ma non vedi quante deficienze? Una quantità di ma e di se, che finiscono per concludere: lasciamo che tutto vada come va ed affidiamoci al Ministro; oggi al ministro Piccioni, domani ad un altro Ministro.

No, io sono un propugnatore dell'indipendenza e dell'autonomia, sono un tenace auguratore di una nuova Magistratura. Con la riforma giudiziaria, che si farà, dovremo preparare le basi per una organizzazione della giustizia che sia veramente tale, almeno per quanto è umanamente possibile. Ora, la cosa più importante e decisiva, dopo il trattamento economico, è una preparazione speciale dell'aspi-

rante giudice, la quale preceda l'ingresso nella funzione: una preparazione seria. Quando si parla di un corso preparatorio, domando come esso è concepito. Sono i corsi di una volta, sempre di stile scolastico, quelli che direi standardizzati, quelli burocratici, quelli che fanno pensare al passo dell'oca?

Niente affatto: non si commettano spropositi. Due anni di preparazione del futuro magistrato dovranno essere due anni di avviamento all'altissima funzione, non mai una continuazione dei corsi universitari, cioè di un insegnamento che non è formativo e che non serve a niente. La ripetizione delle teorie del diritto civile e del diritto penale, che i giovani accettano in una maniera quasi del tutto meccanica, per la quale imparano altre formule, delle quali non si liberano se non dopo molti anni di esercizio professionale, tanto se avvocati, quanto se giudici, e sdottoreggiano professando teorie della sociologia ferriana, o risalendo ai classici, con una paccottiglia mentale che rovina tutto. Bisogna avviare i giovani all'esercizio della Magistratura in altro modo. Bisogna creare un'istituzione che, come mi suggeriva un alto magistrato, potrebbe essere chiamato Accademia — c'è l'Accademia militare, ci può essere l'Accademia della giustizia e speriamo che quella finisca e che questa cominci —; un'Accademia la quale ammetta il giovane all'esame della sua capacità ed inclinazione, un'Accademia che dia ampia apertura alla cultura generale, specialmente, umanistica. Ci sono magistrati rigidi, qualche volta stupidamente rigidi, e molte volte su certe norme, costumanze e regole muffite. Siano invece i magistrati uomini nel senso pieno della parola, uomini che interpretano la vita nella quale debbono vivere anch'essi. I giovani siano chiamati a visitare le carceri e a conoscere i sistemi penitenziari, a conoscere ciò che ignorano della industria, del commercio, dell'agricoltura, ciò che non conoscono mai: frequentino gli uffici catastali, gli uffici ipotecari; conoscano le camere di commercio, le banche; siano ammessi a viaggiare anche all'estero per conoscere l'amministrazione della giustizia nei Paesi stranieri e abbiano la possibilità di viaggiare in Italia per conoscere l'Italia nelle sue regioni che gli italiani non conoscono!

Ebbene, i due anni debbono essere mantenuti, con lo scopo però di usarli a questo fine. Onorevoli colleghi, i magistrati non si sognano, non si prendono dalle più svariate categorie: il magistrato bisogna prenderlo fatto, cioè formato. È una espressione che usò alla Camera Antonio Pellegrini: e voi sapete che se ne intendeva. Non prendete giovani immaturi e impreparati. Essi mandano in galera la gente senza troppa coscienza, o seguono ideuzze male intese durante l'università, per le quali non giudicano, ma sdottoreggiano.

Purtroppo, alcuni sono prepotenti, spesso orgogliosi e temerari; hanno la testa piena di idee false, e noi abbiamo bisogno di uomini di salda e serena coscienza, di individui che, dovendo decidere degli interessi delle persone o della libertà degli individui, sappiano veramente giudicare e non rovinare famiglie e coloro che ricorrono alla giustizia.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Debbo ripetere quello che già ebbi l'onore di dire nella Commissione col consenso anche del grande maestro onorevole Orlando. Noi siamo contrari alla limitazione delle lauree per i concorsi in Magistratura. Vi è una ragione che non si attiene soltanto alla selezione dei migliori da ammettere al concorso; ma perchè non è possibile distinguere due specie di lauree: una valida e l'altra no. Bisognerebbe allora modificare tutto l'ordinamento universitario e creare diversi tipi di diplomi o di lauree. La laurea è uno dei titoli per essere ammessi al concorso per uditori. Chi lo possiede ha diritto di partecipare al concorso il quale selezionerà i migliori. Ma stabilire una differenza, a prescindere dalle ragioni dette dai colleghi, cioè diversità di valutazione, varietà dei criteri a seconda delle università, maggiore o minore severità di studi, ecc., significherebbe negare che la laurea è laurea e che qualsiasi avvocato è tale a secondo che abbia avuto il massimo dei voti o una votazione modesta, essendo a tutti egualmente riconosciuto il titolo all'esercizio professionale. Sono viceversa favorevole alla proposta del biennio di attesa che consente a chi ha il titolo di poter fare una severa, larga e ponderata preparazione. Come è noto, lo studio universitario non può ritenersi adeguato e sufficiente, anche perchè spesso frammentario e

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

limitato per necessità soltanto ad una o due parti dei codici. Un tempo vi erano anche dei corsi di specializzazione, come è stato ricordato da alcuni colleghi, e pertanto sarà il caso di studiare il modo con cui facilitare ai giovani, aspiranti a diventare magistrati, una adeguata e specifica preparazione. (*Approvazioni*).

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo affermare che la questione è di una gravità eccezionale. Ritengo che la parte dell'articolo 7 che riguarda il biennio di pratica e il voto di laurea, secondo il mio modesto avviso e come proverò con poche parole, non provocherà una selezione, ma costituirà una limitazione all'ingresso nella Magistratura, limitazione che voi volete costituire...

BO, *relatore*. Esattamente. (*Commenti*).

RAJA. È una limitazione e non una selezione di requisiti indispensabili all'ingresso nella Magistratura. È una limitazione perchè soffoca quelle che possono essere le aspirazioni legittime di tutti i laureati che non si trovano in condizioni economiche di poter sopportare...

Voce dal banco della Commissione. Non è vero.

RAJA. È vero: non possono sopportare un biennio di attesa. (*Approvazioni dalla sinistra*). Ora, di fronte alla crisi che attraversa il nostro Paese, crisi economica che d'altra parte travaglia tutto il mondo, dobbiamo tener presente le necessità che ha la gioventù di trovare una via con lo sforzo del proprio intelletto e con lo sforzo della propria fatica di preparazione per raggiungere un assestamento. Voi della Commissione invece volete limitare l'ingresso nella Magistratura pretendendo un voto elevato di laurea ed aggravate ancora la limitazione costringendo il candidato ad aspettare due anni per partecipare al concorso, ritenendo erroneamente che questo biennio possa servire ad una maggiore maturazione del candidato ed a una migliore e più specifica preparazione. Io vi dico che colui che ha la passione e la tendenza e l'aspirazione ad entrare in Magistratura, come in qualunque altra categoria di funzionari dello Stato, costui entrando alla università incomincia a prepararsi in maniera da poter al più presto raggiungere la sua mèta. Non posso assolutamente ammettere quindi che

si stabiliscano delle limitazioni all'ingresso in tutte le carriere dello Stato, e pertanto io voto contro la proposta della Commissione. (*Commenti, rumori*).

BO, *relatore*. Tolga anche la laurea!

RAJA. Corriamo il pericolo di costituire delle categorie di privilegiati, questa è la verità.

BO, *relatore*. Siamo contro il privilegio dell'ignoranza.

RAJA. Siete in errore: non date la laurea a chi non se la merita. (*Commenti, rumori*).

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Presidente della 2^a Commissione permanente sulla intera formulazione dell'articolo 7, il quale comincia con l'affermare, non so con quanta opportunità in ordine alla sede, che restano in vigore le norme oggi vigenti per la ammissione in Magistratura. Al capoverso, poi, rovescia completamente questa prima affermazione e, modificando in questa sede l'attuale ordinamento giudiziario, pone una condizione ostativa od almeno limitativa per il concorso in Magistratura.

Domando prima di tutto alla Commissione, della quale del resto io apprezzo l'altissimo intento, quello di assicurare, cioè, i migliori elementi per i concorsi in Magistratura, se è tecnicamente questa la sede per mutare l'ordinamento giudiziario. Abbiamo approvato questa intestazione della legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni ». Ora, il contenuto della legge, oltre la parte economica, mi pare che debba restare delimitato in questo ambito; specie se, come proponete, preannunciate, proprio nella prima parte dell'articolo 7, una modifica della legge fondamentale, che è quella dell'ordinamento, in attesa della quale dichiarate di volere mantenere ferme le disposizioni vigenti. Ora è strettamente necessario impostare questo problema in questa sede? È il primo quesito che pongo alla Commissione.

Secondo quesito: vi siete prospettati una situazione dolorosissima, che purtroppo corrisponde alla realtà scaturita da questi ultimi anni travagliatissimi pel nostro Paese? Quali sono oggi i laureati che non possono esibire una laurea a votazione altissima? Indubbiamente c'è una aliquota di giovani che non hanno studiato quanto avrebbero potuto, ma c'è

anche un'altissima aliquota di giovani che non hanno potuto studiare quanto, avrebbero voluto. Ricordate, onorevoli colleghi, le lauree conseguite dai combattenti, le lauree di quei giovani che, non per loro volontà, ma per esigenze superiori, sono stati distratti dal corso normale degli studi. Questi giovani, i quali, assai probabilmente, ritornati alla vita civile, si sono forniti di una preparazione adeguata alle esigenze di un concorso per la Magistratura, questi giovani che possono essere animati dalla migliore volontà di perfezionare la loro cultura, a qual titolo li escludiamo, non dico dalla Magistratura, perchè dalla Magistratura li esclude soltanto l'esito di un concorso, ma addirittura dalla possibilità del concorso? A quale titolo, cioè, noi andiamo a colpire una categoria benemerita di cittadini italiani costituendo una forma di interdizione che, tra l'altro, non mi pare neanche troppo consona all'espressione liberale dell'articolo 97 della Costituzione? Si deve richiedere un titolo di preparazione scientifica, un titolo ufficiale: ma da questo a scendere alla qualificazione, alla specificazione, alla distinzione ed alla classifica del medesimo titolo, mi pare ci corra parecchio. Così facendo noi potremmo anche fare involontariamente un grave torto a categorie benemerite.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mentre parlavano i colleghi, io esaminavo attentamente il volto del collega Bo e del collega Persico. Gli amici Bo e Persico, mentre gli altri parlavano, sfogliavano attentamente l'elenco ufficiale dei senatori probabilmente per ricercare i titoli di studio, la formazione professionale... (*Cenni di diniego e proteste dei senatori Persico e Bo*).

Diciamo pane al pane e vino al vino, senatore Bo! Allora io, come professore universitario, pongo ai colleghi una precisa domanda: se, per partecipare ai concorsi della Magistratura, voi pretendete di richiedere un minimo di votazione in sede di laurea, perchè per la nomina dei professori universitari, cioè per giudicare i giudici dei laureati con la votazione minima prefissata, non chiedete titoli specifici di studio? Bisogna riconoscere che la vecchia classe dirigente italiana ha capito che vi sono capacità mentali e culturali che si formano e si appalesano anche al di fuori di ogni *curriculum* di studi.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora aboliamo la laurea.

FORTUNATI. Non si tratta di abolire la laurea: si tratta solo di riconoscere che la funzione dell'insegnamento universitario è per lo meno pari a quella della Magistratura. Ebbene, per insegnare all'università, libera assoluta di selezione a prescindere da ogni titolo di studio, dall'elementare all'universitario: per i concorsi alle funzioni della Magistratura non è richiesto soltanto un titolo di studio ma addirittura un determinato voto nel conseguimento del titolo! E questo con effetto retroattivo! A me sembra che vi sia in ciò una contraddizione in termini, perchè a maggior ragione si dovrebbe ritenere l'ammissione all'insegnamento universitario subordinata all'esistenza di un titolo di studio. Invece si riconosce, per lunga tradizione, che, a mano a mano che le funzioni sono più elevate, è necessario che la selezione precinda sempre più da forme burocratiche e che avvenga sulla più larga scala possibile, poichè soltanto in questo modo tutte le energie sono utilizzate ed utilizzabili, selezionabili e selezionate.

Non ho nulla da eccepire a che si richieda al momento dell'ammissione al concorso per la Magistratura una serie di prove per cui determinate capacità culturali, di comprensione, di interpretazione, di critica, siano esaminabili, graduabili, valutabili. Mi rendo anche conto che per partecipare al concorso per la Magistratura possano essere richieste ai candidati pubblicazioni particolari. Ma io affermo che voi non potete irrigidirvi sulla votazione di una laurea, quando, per quanti sforzi facciate, onorevoli colleghi che insegnate come me nelle università, non potrete mai documentare che la votazione riportata in una laurea sia l'espressione sicura delle capacità di un individuo. Spesso nelle grandi università la votazione di laurea ha scarso significato. In molti concorsi, ai quali ho partecipato come commissario, ho fatto una dolorosa esperienza sulla scarsa portata del massimo dei voti con lode riportato da troppi candidati in sede di laurea. Nelle grandi università, infatti, non vi è possibilità di seguire da vicino il giovane: di più le discussioni di laurea si svolgono talora con eccessiva rapidità. Nè d'altra parte si può disconoscere che certe forme di simpatia e di antipatia nella vita universitaria possono contare talora più di quello

che a noi stessi, giudici universitari, non appaia a prima vista.

Io ho voluto semplicemente chiarire questo mio pensiero fondamentale: la selezione deve essere dura, rigida, in ogni caso, ma non può essere ancorata in partenza, in modo preclusivo, ad una votazione universitaria che non documenta sicuramente una capacità umana. Il magistrato, come il professore universitario, non deve essere soltanto un uomo informato, ma deve essere anche e soprattutto un uomo formato: deve avere capacità umana di analisi, di sintesi, di critica, che nessuna votazione di laurea potrà mai documentare sicuramente.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Debbo chiarire ai colleghi della Commissione perchè io dissento da loro. Quando la questione fu trattata in Commissione, il contrasto fu vivo ed io sostenni la tesi contraria a quella ora proposta e che fu approvata per la differenza di un solo voto.

Ora, qui due sono le questioni: l'una, quella del termine del biennio; l'altra, quella dei punti della laurea. Io non sono favorevole a nessuna delle due proposte; ma direi che meno profondo è il mio dissenso a proposito del biennio, potendosi, dopo tutto, supporre che l'interessato continui a studiare durante quel periodo, giacchè, in caso diverso, andrebbe contro il proprio interesse. Comunque, su tale questione io voterò contro.

Ma l'altro aspetto del problema è ben più grave. Se volessi prolungare la discussione — ma, per altro, sarebbe inutile — direi che sarebbe mio desiderio che fosse qui presente l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, essendo egli direttamente interessato alla questione per il fatto che qui s'introduce una distinzione fra laurea e laurea. La laurea in tal modo non è più un documento con cui si dichiara chiuso l'ordine degli studi, mentre si aprono tutte le varie possibilità: qui si creano due lauree, l'una *optimo jure*, l'altra *non optimo jure*: con una laurea si può essere ammessi ovunque, con un'altra laurea no. Il che mi sembra violi un principio che appartiene propriamente all'ordinamento universitario, per cui, secondo me, si potrebbe anche concludere che qui si discute fuori della sede competente.

Che se poi si volesse superare questa pregiudiziale, a quanto è stato già detto da altri colleghi io apporto la diretta esperienza del mio ormai eterno e pesante decanato in fatto di studi universitari. Del resto, tutti sappiamo la differenza di criteri fra l'una e l'altra università in materia di esami. Io non intendo affermare se sia preferibile, astrattamente, una grande severità o una grande benignità; ma certo è che non è comune il criterio misuratore, e quindi in una università si concede addirittura l'ottimo assoluto, mentre, a parità di prova, in un'altra università non sarebbe assegnato che un voto molto minore. Orbene, trattandosi, nel caso nostro, di un concorso, quello che importa è l'unità di misura, cioè che tutti i candidati siano trattati alla stessa stregua. La presente proposta, al contrario, intende trattarli fin da principio in maniera diversa: alcuni sono ammessi, altri no. Questa è la ragione per cui insisto nella opinione espressa, sembrandomi che questo articolo non si giustifichi affatto; ed in conseguenza, voterò contro. (*Applausi*).

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Domando al signor Presidente se, poichè la discussione non si è fermata su un elemento di questo articolo soltanto e cioè solo sul punteggio di laurea ma si è estesa anche all'altro punto, non sia il caso che io illustri in questo momento il mio emendamento in quanto influisca sul tutto.

BO, *relatore*. Penso che convenga fare una discussione unica.

RUINI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Noi ora stiamo discutendo quali sono i criteri per l'ammissione al concorso per la Magistratura. In sostanza ciò che si vuole è che si richieda per i magistrati più di quello che si richiede per i funzionari ordinari. Come sempre, anche in questo caso la discussione deve essere unica; sulle diverse condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso si voterà poi separatamente.

PRESIDENTE. Faccio presente che avevo stabilito di esaminare separatamente le condizioni prescritte per l'ammissione al concorso per aderire alla richiesta formulata in questo

senso dall'onorevole presidente della Commissione.

Ad ogni modo, se non si fanno osservazioni, do la parola al senatore Ghidini perchè svolga il suo emendamento.

GHIDINI. Il mio emendamento... (*Vivaci rumori nell'Aula*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di fare silenzio. (*Vivaci rumori nell'Aula*).

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,15*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ghidini per svolgere il suo emendamento.

GHIDINI. Onorevole Presidente, se dovessi per combinazione superare il limite della sua tolleranza, ciò dipenderebbe dal fatto che i colleghi mi hanno pregato di dare lettura dell'emendamento che io ho proposto. Lo leggo anche perchè intendo introdurvi una modificazione.

L'emendamento è questo: « Sostituire al primo capoverso dell'articolo 7 il seguente: " Per essere ammesso al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno due anni prima con votazione non inferiore a 90/110 e compiuto un anno di pratica presso uno studio di avvocato " ».

Accedo alla opinione di coloro che intendono togliere l'inciso « con votazione non inferiore a 90/110 » per le considerazioni fatte dai colleghi ed anche perchè penso che il fatto che un giovane non abbia studiato per qualche anno non esclude che domani possa studiare di più, e mi parrebbe grave, per uno sviamento giovanile, precludergli definitivamente una carriera cui potrebbe ambire; in secondo luogo perchè penso che la votazione di laurea sarà uno degli elementi di cui si terrà conto nel concorso. Al senatore Raja vorrei dire che non regge nessuna di quelle ragioni di carattere morale che hanno informato la sua opposizione. Ogni condizione è sempre una limitazione e non vi è privilegio quando il favore è concesso a chi lo merita.

La mia aggiunta è suggerita oltre che da considerazioni di carattere generale anche da considerazioni di carattere particolare. Sappiamo che la competenza dei pretori è stata notevolmente allargata tanto nel campo civile che nel campo penale e sappiamo che il pretore giudica su cause che non solo possono pregiudicare notevolmente il patrimonio ma anche la dignità, l'onore e la libertà del cittadino. Tanto più perchè il procuratore della Repubblica ha acquistato il diritto di prorogare talora la competenza del Tribunale al pretore. C'è poi un articolo dell'Ordinamento giudiziario (è l'articolo 129) il quale dispone che gli uditori dopo un anno di tirocinio possono essere incaricati delle funzioni di vice pretore e anche destinati a sostituire il pretore con giurisdizione piena. È ovvio che questi uditori dovrebbero possedere cognizioni di carattere tecnico che certo non si acquistano con gli studi universitari. Dice l'onorevole Orlando: dobbiamo presumere che nei due anni il candidato continui a studiare.

Senonchè, trattandosi di una funzione così grave e delicata, occorre avere qualche elemento positivo che dia maggior credito alla presunzione dell'onorevole Orlando. E per avere almeno un elemento positivo bisognerebbe avviare dopo la laurea questi candidati a corsi speciali di preparazione, ma ciò non è possibile oggi per le difficoltà finanziarie nelle quali ci dibattiamo. Si ponga almeno fra i requisiti che il candidato abbia compiuto un anno di pratica presso un avvocato, il che varrebbe a fargli acquistare cognizioni anche pratiche necessarie per farne un buon magistrato. Per queste ragioni penso che debba essere accolto l'emendamento che ho modificato nel senso che ho detto. I colleghi che hanno firmato con me l'emendamento diranno se sono consenzienti in questa modificazione. Aggiungo che prima avevo pensato di estendere la pratica ad un biennio ma non ho insistito perchè non sempre riesce al candidato di iscriversi immediatamente presso lo studio di un avvocato. Potrebbero passare alcuni mesi e allora i due anni diventerebbero due anni e mezzo. Si deve tener conto anche delle condizioni disagiate dei candidati che hanno urgente bisogno di lavorare per vivere. Mi limito quindi a chiedere un anno di pratica.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ritornando all'intervallo tra la laurea e l'esame, qual'è la ragione di questo differimento? Certamente non il fatto di avere delle persone più avanti nell'età, potrebbe essere una ragione determinante benchè abbiamo un collega, il senatore Bosco, che si è laureato a venti anni e a ventuno anni e un giorno ha fatto il concorso in Magistratura. La ragione invece è la presunzione della necessità di un periodo di tempo per la preparazione dell'esame in Magistratura. Oltre a questo è difficile trovare altro motivo. Ora, sono d'accordo sul fatto che è necessario un intervallo di tempo perchè nella quasi generalità dei casi lo studente appena laureato non ha una preparazione tale da poter sostenere l'esame per il concorso in Magistratura; il concorso può a volte essere considerato come un tentativo che può riuscire, ma noi dobbiamo evitare che esso sia trattato come un tentativo. Ritengo perciò che sia opportuno un intervallo di tempo fra la laurea ed il concorso. (*Interruzione del senatore Raja*). Mi lasci esprimere tutto il mio concetto: ritengo dunque che sia necessario un certo intervallo di tempo fra l'esame di laurea e l'esame di concorso, ma penso anche che non si possa riempire questo intervallo di tempo, come vorrebbe il senatore Conti, con l'accademia, per quanto sia cosa desiderabile, ma non è questa la sede per discutere dell'accademia dei magistrati. Bisogna invece che fissiamo l'intervallo esclusivamente come tempo non qualificato. Ritengo anche, onorevole Ghidini, che riempire questo intervallo con una pratica presso un avvocato possa solo di rado costituire una cosa seria; le pratiche presso gli avvocati sono cose, molte volte, poco serie, forse anzi lo sono nella maggior parte dei casi. Le pratiche forensi sono così poco serie che non vorrei che noi, con questa coscienza, inserissimo la necessità di una pratica forense in questa legge in cui vogliamo indicare dei titoli seri per l'accesso alla Magistratura.

Non sono però d'accordo nello stabilire due anni per questo intervallo, perchè due anni mi sembrano eccessivi. Infatti per chi si vuole preparare seriamente al concorso per la Magistratura, un anno è un periodo più che sufficiente per i suoi studi. Dico questo col massimo ri-

spetto verso i concorsi per la Magistratura, che sono notoriamente difficilissimi. Anzi la loro difficoltà è stata quella che particolarmente mi ha trattenuto dal concorrere, ai miei tempi, alla carriera della Magistratura, e soprattutto l'esame difficilissimo di diritto romano. Non so se esso sia rimasto così difficile, ma ricordo che un mio compagno, che voleva adire la Magistratura, sin dal primo anno di studi universitari cominciò a studiare le istituzioni di Gaio: oggi egli è presidente di Corte di appello. Comunque secondo me un anno è più che sufficiente, mentre due anni rappresentano una vacanza che può essere dannosa, perchè oltre il tempo necessario per gli studi, noi lasceremmo anche un secondo margine di tempo che non serve nient'altro se non ad una possibile deviazione, ad una abitudine di ozio, che si può contrarre nell'attesa del concorso, abitudine che è contraria a quanto noi chiediamo ai magistrati, e cioè non solo la preparazione scientifica ma anche una preparazione di lavoro. L'onorevole Ministro, l'altro giorno, ha citato come esempio dell'opportunità del termine di due anni il biennio della pratica forense. Mi permetterei però di osservare all'onorevole Ministro come sia verissimo che per poter adire gli esami di procuratore attualmente siano necessari due anni di pratica, per quanto non sappia quello che succederà nel futuro in base alla legge professionale che mi augurerei di vedere uscire da quegli studi di una certa commissione di cui anch'io ebbi l'onore di far parte; ad ogni modo è certo questo, che ci vogliono due anni attualmente, ma è anche certo che in questi due anni i praticanti procuratori non sono obbligati all'attesa ma sono ammessi all'esercizio della professione, sia pure soltanto davanti al pretore. Non sono quindi due anni di assoluta attesa, ma di esercizio della professione, in grado inferiore. Quindi, l'analogia indicata dal Ministro, secondo me, non è esatta. E voglio aggiungere anche un'altra considerazione. Il Ministro ebbe un ricordo molto esatto, che richiamò anche un mio ricordo. È verissimo che noi abbiamo visto dei giovani, durante l'università, i quali si preparavano seriamente ad un concorso per la Magistratura, perchè avevano già deciso durante l'università che cosa avrebbero fatto, ed aspiravano ad entrare nella Magistratura. Questa era già una dimostrazione di un

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

carattere molto più formato, anche del nostro, che non sapevamo se avremmo fatto il penalista, il civilista, il consigliere di prefettura o il magistrato. Essi davano certo prova di un carattere ammirevole. Tuttavia ho anche visto che molte volte questi giovani hanno avuto un'altra serietà, ed è stata quella di non affrettarsi negli studi universitari. Io, per esempio, ho ricordo di alti magistrati attuali, i quali hanno studiato con me, che studiavano durante l'università per poi entrare nella Magistratura, i quali sono andati fuori corso, ma non perchè ritardavano per mancanza di buona volontà, ma perchè volevano fare una tesi di laurea più seria, perchè volevano dare gli esami con maggiore serietà: un fuori corso ammirevole. Non intendo fare l'elogio dei fuori corso, e specie dei fuori corso poltroni, ma vi sono fra i fuori corso studenti che trovano insufficiente il tempo degli studi universitari perchè vogliono studiare con molta serietà. In questi casi, naturalmente, l'attesa di due anni danneggerebbe. Sono quindi d'avviso di mantenere l'obbligo dell'intervallo, ma aderirei alla proposta del senatore Ghidini di ridurre tale intervallo a un anno e sopprimerei quella lustra della pratica presso uno studio legale che in molti casi può essere una cosa seria, ma in molti altri potrebbe anche essere una cosa senza nessuna serietà e tale da obbligare soltanto degli avvocati a redigere un falso certificato, come quelli che si rilasciano oggi, e per i quali non vengono mai puniti, ma che meriterebbero di essere puniti.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Zoli che, secondo l'emendamento del senatore Ghidini, « è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni », uno dei quali trascorso come praticante presso uno studio legale.

ZOLI. In tal caso, ho evidentemente frainteso e pertanto proporrò io stesso un emendamento secondo i concetti che ho testè svolti.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, il senatore Ghidini ha spostato i termini della questione, perchè la questione era stata imposta su questi due punti: voto di laurea e due anni di intervallo tra la laurea e il concorso.

L'onorevole Ghidini propone, mantenendo l'intervallo di due anni, di aggiungere un ulteriore anno di pratica, non incluso in quei due anni.

PRESIDENTE. Secondo l'onorevole Ghidini l'anno di pratica da compiere presso uno studio di avvocato è compreso nel biennio che deve trascorrere dal conseguimento della laurea.

ROMANO ANTONIO. Allora la novità consisterebbe nell'aver frequentato per un anno lo studio di un avvocato. A me sembra che l'emendamento così formulato non risponda alla realtà pratica: altro è far l'avvocato, altro è fare il magistrato, una cosa è redigere una comparsa, altra cosa è scrivere una sentenza. Non bisogna obbligare chi vuol presentarsi al concorso per la Magistratura a frequentare prima lo studio di un avvocato. Alle volte ciò avviene, ma non è giusto inserire una disposizione simile nella legge, anche perchè praticamente il più delle volte non si raggiungerebbe lo scopo: è facile ottenere un certificato che attesta che il candidato ha frequentato lo studio di un avvocato. Il giovane preferirà studiare anzichè stare a ricevere i clienti. Per quanto riguarda poi il rilievo fatto dall'onorevole Zoli, il quale insiste nel sostenere che debba intercorrere almeno un anno tra il conseguimento della laurea e la partecipazione al concorso, desidero rilevare che per questo non occorre una disposizione di legge. Il distacco si effettuerà da sè, naturalmente, perchè difficilmente un giovane, appena laureato, si presenterà al concorso per magistrato. Egli, come ordinariamente avviene, lascerà trascorrere qualche tempo, indispensabile per la preparazione, quindi non occorre che intervenga il legislatore anche per non creare difficoltà nel reclutamento. Potrebbe avvenire, se approvassimo tale disposizione, che allo scadere del secondo anno dalla laurea si bandisse il concorso al quale il giovane laureato da quasi due anni non potrebbe partecipare; egli dovrà aspettare ancora il bando d'altro concorso e così dalla laurea passeranno tre o quattro anni. I concorsi saranno concorsi di lusso, ai quali potranno presentarsi soltanto i ricchi, perchè i poveri non possono aspettare tre anni per trovare un impiego. Lasciate le cose come stanno, senza bisogno di creare intralci e confusioni. Qui si anticipa l'ordinamento giudiziario mentre bastava limitare il disegno di legge allo sganciamento

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

burocratico e alle tabelle. Così facendo creiamo confusione ed io sono contrario alle confusioni.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. L'onorevole Zoli ha affermato che la ragione esclusiva per cui si deve interporre un intervallo di tempo tra il conseguimento della laurea e la presentazione agli esami di concorso per l'ingresso nella Magistratura è dovuta al fatto che il candidato ha necessità di perfezionare la propria preparazione al concorso. Mi pare che questa non debba invece essere ritenuta da noi la ragione fondamentale per affermare la necessità di questo intervallo di tempo. Sembra a me che la ragione fondamentale debba ritenersi questa: la necessità della preparazione e della maturazione del giovane studente alla vita. Voi tutti ricordate come il periodo universitario sia un periodo caratteristico, un periodo spensierato. Ricorderete la poesia del Giusti che volle sottolineare, salutando Pisa, che il passato era il sogno, il divertimento, l'allegria, la spensieratezza. Infatti è così. La vita si incomincia a provare da quando si assume la responsabilità della vita stessa e questa responsabilità ha inizio dal giorno in cui non c'è più papà che pensa, dal giorno in cui noi dobbiamo muoverci per la ricerca del lavoro, dal giorno in cui noi dobbiamo pensare a preparare l'ambiente economico, a predisporre gli elementi per essere autosufficienti finanziariamente, in maniera indipendente dalla tutela paterna.

È questa preparazione psicologica, è questa maturazione che è necessaria. Il giudice, appena entra nella Magistratura, ed è semplice uditore, è chiamato a giudicare uomini, rapporti, interessi che non ha avuto occasione di valutare mentre era studente. L'esperienza è uno degli elementi fondamentali per il giudizio sugli interessi e sugli uomini. E come volete voi, onorevoli colleghi, che un giovane di 22-23 anni, senza avere sperimentato la difficoltà della vita, direi la difficoltà anche della ricerca del lavoro, come volete voi che questo giovane possa con maturità, con senno giudicare degli interessi e dei rapporti altrui?

Questa è la ragione fondamentale, secondo me, per cui noi dobbiamo interporre per lo meno il periodo di due anni, e sotto questo pro-

filo, sotto il profilo cioè della necessità della esperienza di vita che il giovane deve compiere, mi sembra che la proposta Ghidini, di volere che il candidato all'esame per la Magistratura faccia anche un tirocinio presso uno studio legale, sia meritevole di accoglimento. Nello studio legale infatti passa la vita, qui il giovane ha la possibilità di avvicinarsi alla realtà e di maturare meglio la propria coscienza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che, da parte dei senatori Zoli, Jannuzzi, Grava, Molè Salvatore, Bosco e Varaldo, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo in discussione, alle parole « da almeno due anni » le altre « da almeno un anno ». Avverto inoltre che, a conclusione del suo intervento, il senatore Conti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato ritiene che per la preparazione e l'avviamento dei giovani alla funzione giudiziaria sia necessaria l'istituzione di un'accademia giudiziaria la quale provveda all'abilitazione dei futuri magistrati con lo svolgimento di corsi di perfezionamento nelle materie universitarie giuridiche, sociali, finanziarie, economiche; ma soprattutto di pratica in materia penitenziaria, agraria, industriale, commerciale da conseguire con frequenza di stabilimenti carcerari, di manicomi, di officine, di zone agrarie della penisola e delle isole, con frequenza di uffici ipotecari e catastali, di uffici di stato civile, di banche e di camere di commercio; con viaggi all'estero concessi ai migliori, e con ogni altro mezzo ritenuto utile allo scopo. La preparazione del biennio deve preludere alla specializzazione del giudice che dovrà avvenire dopo un periodo (almeno un quinquennio) di esercizio effettivo della funzione giudiziaria rivelatore della vocazione del magistrato e della sua preferenza, per il ramo civile o per quello penale.

« L'ammissione al corso è condizionata all'esito di un esame orale inteso anche a valutare il voto in sede di laurea.

« Ai frequentatori dell'accademia sarà corrisposta una indennità mensile e l'erario provvederà alle spese necessarie per viaggi e sopra luoghi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione sugli emendamenti in discussione.

BO, *relatore*. Onorevoli colleghi, spero di riuscire a trattare succintamente gli argomenti dei quali si sono occupati a lungo e con passione molti di noi.

Parlerò in quest'ordine: le condizioni per l'ammissibilità ai concorsi di uditore giudiziario sono tre: laurea, una data votazione nell'esame di laurea, biennio come termine minimo dal conseguimento della laurea alla presentazione all'esame.

Sul primo requisito non c'è discussione, o meglio una sola riserva. Con mio enorme stupore è stata avanzata dal collega Fortunati, il quale, forse perchè era oggi un po' in vena di paradossi, ha detto che come per i concorsi di professore universitario non è prescritto nessun titolo accademico, non si dovrebbe analogamente pretendere la laurea in legge per i concorsi della Magistratura, o per meglio dire, non si capisce per quali motivi...

FORTUNATI. Non mi faccia dire quello che non ho detto.

BO, *relatore*. Onorevole Fortunati, ella ha asserito che se la funzione del professore universitario non è, per lo meno, inferiore a quella del magistrato, non si capisce perchè si debba fissare per il magistrato un requisito che non è stabilito per il professore di università.

In verità, non credo che il collega Fortunati vorrà arrivare all'estrema conseguenza di sostenere che, bandito il requisito della laurea, si possa domandare invece all'aspirante magistrato di sottoporsi a quella prova che, io penso, Fortunati converrà essere abbastanza difficile e che è prevista per i concorsi universitari, in cui si richiedono dei titoli scientifici, per preparare i quali è necessario un tempo per lo meno non inferiore a due anni, anzi di regola superiore a quello necessario per condurre a termine i corsi delle varie facoltà. Dunque, riguardo alla laurea niente da dire.

Si domanda: è giusto prescrivere il decorso minimo di due anni dalla fine degli studi o se ne può fare a meno, consentendo che si presenti al concorso di uditore giudiziario anche il giovane uscito da poco dall'università? Oppure si può, come ha proposto il senatore Zoli, abbassare il limite di due anni?

Onorevoli colleghi, io ho ascoltato, proprio adesso, con compiacimento il collega Tomè, il quale ha avuto il merito di porre l'accento sopra la necessità morale, prima ancora che intellettuale e culturale, di un intervallo fra la laurea e l'ammissione ai concorsi della Magistratura.

L'uomo si forma attraverso la lotta, l'esperienza, il dolore. È giusto che si richieda un minimo di maturità fisica e interiore in colui che si accinge ad entrare in una carriera investita di responsabilità così alte e così delicate come la Magistratura. Non parlo poi della necessità di questa condizione ai fini del perfezionamento della preparazione tecnica e culturale.

Su questo punto ha detto molto bene, l'altro giorno, il Ministro guardasigilli ricordando che in due anni, che passano abbastanza presto, un giovane non avrà certamente tempo da perdere se vorrà integrare le numerose, inevitabili lacune della sua preparazione scolastica per presentarsi a degli esami di concorso come quelli preveduti dalla legge sull'ordinamento giudiziario, che almeno in teoria non sono da prendere sotto gamba perchè importano prove scritte di diritto romano, di diritto civile, di diritto penale ed amministrativo ed una serie di prove orali su diverse altre discipline. Quindi, per conto della Commissione, dichiaro che non ci sentiamo di rinunciare al requisito del decorso di due anni dalla laurea per l'ammissione ai concorsi.

Il problema è un altro, ed è bene che su di esso sia stata richiamata l'attenzione dell'Assemblea: l'utilità o necessità di colmare il periodo intermedio fra la laurea e l'esame di concorso fornendo al futuro giudice degli strumenti, dei mezzi, degli istituti per perfezionarsi nello studio del diritto e per addentrarsi nella pratica. A questo proposito non credo, come hanno già osservato altri, che meriti approvazione la proposta del senatore Ghidini, il quale vorrebbe che il laureato in legge compia un anno di pratica presso uno studio di avvocato, dedicando evidentemente l'altro anno agli studi o alle esperienze che reputi più opportune. Non penso che la proposta sia felice perchè effettivamente altra è la *forma mentis* del patrono, altra la *forma mentis* del giudice e se il tirocinio professionale è prezioso per

colui che domani dovrà entrare nelle aule giudiziarie indossando la toga del difensore, non mi pare che possa essere detto lo stesso per chi nelle medesime aule dovrà amministrare la giustizia.

L'amico onorevole Conti ha proposto che sia istituita una specie di accademia e ha determinato in modo particolareggiato in un ordine del giorno, che ho sott'occhio, i compiti che dovrebbero essere connessi a tale corso preliminare per la preparazione e l'avviamento dei giovani alle funzioni giudiziarie. Prescindiamo dal nome. Credo che l'onorevole Conti sarà d'accordo nel ritenere che si potrà trovarne uno più opportuno, più modesto e nel tempo stesso più serio. Ma voglio ricordare che in questo ordine di idee prima dell'ultima guerra in alcune città d'Italia, e tra le altre a Milano, se la memoria non mi inganna, già era stata attuata una serie di iniziative e scuole per i laureati in legge che miravano o alla avvocatura o alla carriera giudiziaria.

A Milano tali corsi si chiamavano cliniche del diritto. E anche questa sarà una denominazione più o meno adatta. Però essa aveva un pregio, quello di mettere in luce la funzione sperimentale di quei corsi di avviamento, nei quali si voleva fare quello che, purtroppo, nell'ordinamento cattedratico delle nostre facoltà giuridiche, non è possibile, e cioè incominciare a mettere il discepolo di fronte all'esperienza viva che domani dovrà affrontare nella attività giudiziaria. Questo è un punto, onorevole Ministro, degno della massima attenzione da parte sua e, salvo discuterlo nei particolari, l'ordine del giorno Conti merita pertanto di esserle raccomandato.

Vorrei fermarmi su questo punto essenziale: che se deve restare, come è avviso della Commissione, la condizione del biennio dalla laurea, è necessario che il Ministro provveda fin da ora a studiare e magari predisporre tutti i mezzi idonei per fornire al candidato alla Magistratura gli strumenti per la sua preparazione e per il suo avviamento alla funzione che dovrà esercitare.

Vengo all'ultimo requisito: una data votazione nella laurea. Come era prevedibile, su siffatto argomento si è scatenata la battaglia più grossa. Io lo capisco e sono d'accordo col collega Adinolfi, anche se solo su questo punto,

quando egli osserva che qui si tocca una questione di principio. È proprio così, e ciò deve spiegare le ragioni dell'atteggiamento che la maggioranza, almeno, dei componenti della Commissione di giustizia intende assumere di fronte a quest'inciso del secondo comma dell'articolo 7 pur di fronte a tutte le osservazioni, proposte e controproposte che sono state fatte.

Il progetto presentato dal Ministro prevedeva una votazione non inferiore a 99 punti su 110, o a 9/10 se così si preferisce dire. È stato già ricordato che su tale norma la Commissione ha dovuto fermarsi a lungo perchè da varie parti sono state sollevate critiche e sono stati fatti richiami, ora alla realtà, ora alla comprensione verso i giovani, verso quei giovani che non hanno potuto conseguire un voto abbastanza elevato nell'esame conclusivo del loro corso universitario. La Commissione, come rammentavo l'altro giorno alla chiusura della discussione generale, decise a maggioranza di abbassare il voto minimo a 90 punti su 110. Fu meno esigente del Ministro, ma mi permetto di ritenere che se anche il Ministro non avesse ravvisato, per conto suo, la necessità di una votazione minima, una simile disposizione si doveva comunque inserire nella legge che stiamo per approvare.

Non è certo un motivo trascurabile di perplessità, anche per me che vi parlo, l'aver sentito (nelle sedute particolari della Commissione e nella seduta odierna dell'Assemblea) un uomo che tutti ci onoriamo di considerare come maestro, il senatore Orlando, osservare che in definitiva il criterio di valutazione della preparazione di un candidato è incerto e fallibile e che non si può prestare cieca fede ai risultati dell'esame di laurea, consacrati nel diploma rilasciato solennemente dal rettore al nuovo dottore in giurisprudenza.

Io mi ero già permesso di osservare, l'altro giorno, che se nella vita possono darsi i casi dell'avvocato famoso e magari del giurista geniale, il quale per disgrazia o per un accidente qualsiasi, subisce un infortunio durante il corso di laurea o all'esame di laurea, o se, inversamente, può accadere che vi siano delle facoltà troppo corrive e inclini ad abbondare nell'indulgenza, nondimeno bisogna, per necessità di cose, attenersi ad un livello ordinario.

Come la legge fa in tanti casi, si deve prendere come termine di paragone l'uomo medio, che non è nè il santo nè il genio nè l'eroe nè lo stupido nè il delinquente, ma l'individuo che si incontra per la strada e che incarna coi suoi pregi e difetti il tipo normale della vita e dell'umanità. Ora, con riguardo alla media dei casi, credo che nessuno (in modo particolare nessuno dei colleghi professori qui presenti, compreso l'onorevole Fortunati) mi possa smentire, quando affermo che oggi (e quando dico oggi, voglio dire da dieci o quindici anni almeno) in Italia non esiste istituto illustre od oscuro, grande o piccolo, nel quale uno scolaro appena mediocre non riesca a strappare un voto di 90 su 110, cioè poco più degli otto decimi, nelle lauree. (Mi riferisco, naturalmente, ai dottori in giurisprudenza).

A questo proposito mi dispenso, per brevità e perchè non vale probabilmente la pena d'insistere, dall'entrare nella polemica tra chi vorrebbe fare una distinzione tra certi atenei, ipoteticamente più seri, e certi altri, in ipotesi troppo indulgenti. Io ho avuto l'onore, molti anni fa, di incominciare la mia carriera di insegnante in alcune università gloriose per tradizione, ma piccole per numero di studenti, come Ferrara e come Modena, e posso dire che, per lo meno in quei tempi e in quelle facoltà di legge, dominava una serietà, se non una severità (l'amico Fortunati se ne ricorda!), che probabilmente nelle grandi sedi era ed è un pio desiderio, oggi come ieri. E allora non ci si dica, onorevole Adinolfi, che la laurea di Camerino vale meno del titolo di Napoli: non entriamo in simili particolari, che non sono degni di questa discussione.

Fermiamoci ancora una volta alla media e teniamo presente che appunto per misurare la idoneità del dottore normale, per valutare le sue attitudini a entrare nella Magistratura, ci vuole un metro, che è offerto soltanto dal risultato dell'esame di laurea. Se si prende in considerazione tale risultato, non si può, ripeto, scendere al disotto di 90/110. Purtroppo si sono dette, a questo proposito, delle cose che mi duole di dover giudicare assolutamente inesatte e inopportune.

Quando taluno oggi ha ricordato che pretendendo una votazione minima nella laurea, si danneggiano i figli del popolo, ha fatto una

asserzione, mi si consenta, che assolutamente non risponde alla verità. Io mi intenderò, spero, un poco di scuola, e posso in coscienza affermare d'aver constatato che non i figli del popolo ma, semmai, i cosiddetti figli di papà sono quelli che danno più volte l'esempio di infingardaggine o di poltroneria. Non facciamo, anche a questo proposito, della facile demagogia. D'altra parte, ricordiamoci (poichè spesso, e a ragione, nelle nostre discussioni si invocano i precetti della Costituzione repubblicana) che nella Costituzione sta scritto, in un comma dell'articolo 34, che « i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi anche più alti degli studi ». Qui, di fronte all'obbligo dello Stato di fornire allo studente povero le provvidenze necessarie per proseguire i suoi studi, è solennemente consacrato il principio che soltanto i capaci e meritevoli hanno diritto di andare avanti nella scuola e nella vita.

RAJA. Con l'aumento delle tasse universitarie e con nessuna provvidenza.

BO, *relatore*. Le provvidenze ci sono, collega Raja.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In Italia non si pagano tasse scolastiche, collega Raja, da parte dei giovani del popolo veramente capaci e meritevoli.

BO, *relatore*. Il collega Raja evidentemente dimentica che le università sono larghe nel concedere allo studente che abbia una media di 24 punti su 30, e quindi di 88 su 110 negli esami di laurea, l'esenzione totale dalle tasse.

Infine, onorevoli colleghi, vorrei insistere su alcune verità sulle quali opportunamente è stato già messo l'accento l'altro giorno dal Ministro. Noi dobbiamo tener presente che non si può plausibilmente fare un trattamento economico più largo al magistrato che agli altri dipendenti dello Stato se nel medesimo tempo non si fissano per l'ammissione alla Magistratura dei requisiti un poco più severi di quelli che valgono per gli altri impiegati pubblici. Non dobbiamo dimenticare, come diceva appunto l'onorevole Piccioni, che scopo di questa legge è di far sì che già fin dagli anni dell'università si formi spontaneamente un certo orientamento dei giovani, che hanno già scelto l'indirizzo futuro della loro vita e hanno deciso non di fare l'avvocato o il funzionario dello Stato o il commerciante, ma il magistrato.

Ora, questi giovani, che ci sono anche nei tempi odierni e che ci auguriamo siano in avvenire sempre più numerosi, devono sapere che per adire a suo tempo al concorso sarà necessario un voto discreto. E questo minimo non deve apparire eccessivo a nessuno, non solo per le ragioni sulle quali ho insistito, ma anche per il fatto che lo spirito precipuo di questa legge, che noi consideriamo preparatoria di altre leggi e alla quale diamo appunto per ciò una importanza eminente, lo spirito informatore di questa legge consiste nel fare una posizione singolare all'ordine giudiziario; la qual cosa, poichè nella vita una dignità più alta presuppone una maggiore capacità e ogni nuovo diritto comporta un altro dovere, implica che da chi vuol appartenere all'ordine giudiziario si richieda (sotto tutti i punti di vista e quindi anche quanto a preparazione tecnica e culturale) di più: più di quanto si esige dagli altri. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, io debbo premettere — come d'altra parte è stato fatto dal relatore, senatore Bo — che due sono gli obiettivi della legge in discussione: il primo è quello della separazione, del distacco della Magistratura dai quadri ordinari dell'amministrazione dello Stato, ed il secondo è quello di un trattamento economico adeguato alla funzione della Magistratura, distinto da quello di altre amministrazioni attive dello Stato.

Perchè noi ci siamo indotti a presentare questo disegno di legge? Innanzi tutto per ossequio al disposto della norma costituzionale, ma anche per far sì che la Magistratura, cioè la funzione giurisdizionale, ridiventi nella estimazione pubblica e nella gerarchia dei valori, degli strumenti, diciamo, dello Stato, della comunità nazionale, quella che istintivamente, naturalmente, deve essere: una formazione diversa, distinta, più elevata delle altre in rapporto alla caratteristica della sua funzione.

Ora, per raggiungere questo primo fine di creare l'ordine giudiziario con caratteristiche proprie, è naturale che ci si debba preoccupare della scelta, della selezione degli elementi che devono costituire questo ordine per sè stante e con questa sua responsabilità. E in rapporto

alla retribuzione economica è pur necessario, come è stato detto, caratterizzare la diversità anche degli elementi particolarmente idonei e atti a costituire questo ordine giudiziario.

Come si può fare tutto ciò? Noi abbiamo detto: richiedendo dei requisiti diversi e più duri, per dir così, di quanto non si richiedano alla normalità di coloro che vogliono servire in altre amministrazioni dello Stato. Fin qui mi pare che nessuno possa contestare allo Stato — una volta premessa questa gerarchia di valori — di richiedere certi requisiti particolari per far sì che l'ordine giudiziario risponda meglio alle sue finalità. Ed allora quali possono essere questi requisiti? — ci siamo domandati —. Il voto di laurea. Io stranamente ho sentito parlare in modo diverso e contraddittorio da degnissimi e valentissimi docenti universitari, taluni, per svalutare quasi in partenza il titolo universitario di laurea, altri per correggere o rettificare questa errata interpretazione. Non voglio entrare in questa materia che è di competenza del mio collega della Pubblica istruzione, ma voglio dire che quando si afferma che, inserendo questa norma si tradisce il principio dell'efficacia e parità della laurea rispetto a tutte le università della Repubblica italiana, e che si svaluta la laurea stessa discriminandola, si dice una cosa ingiusta ed inesatta. Intanto la laurea non è titolo indiscriminato: altrimenti il ragionamento degli oppositori sarebbe valido; ciò si verificerebbe nel caso che a conclusione dei corsi universitari si arrivasse all'esame di laurea e si concedesse la laurea indiscriminatamente a tutti quelli che superano l'esame senza caratteristiche distintive di valore della laurea attraverso la diversità dei voti. Ma quando tutti sappiamo che la laurea parte da un minimo di 66 su 110 ed arriva a 110 su 110 con lode, vuol dire che è implicita nella norma stessa la possibilità di graduare e di classificare le lauree secondo un titolo di profitto particolare di coloro che le hanno conseguite. Ed allora noi non mortifichiamo il titolo della laurea, non lo diminuiamo ma diciamo che per questa delicata funzione della giurisdizione noi vogliamo almeno in partenza garantirci richiedendo una minima dimostrazione generica, sintomo di una certa preparazione. Ma credono i senatori che forse noi siamo così ingenui da

attribuire al voto della laurea un significato assoluto e non relativo? Ma non c'è dubbio che tra chi ha ricevuto un voto basso di laurea e chi ne ha ricevuto uno alto c'è la presunzione — che può essere smentita in alcuni casi particolari — che chi ha ricevuto il voto maggiore di laurea abbia manifestato una diligenza, una capacità ed uno zelo maggiore, abbia dato prova cioè di certi requisiti che noi riteniamo preziosi in coloro che vengono ad amministrare la giustizia. Questo è il motivo per cui ci siamo indotti a chiedere la laurea con una determinata votazione. Ed è giusto quanto è stato detto dall'onorevole Bosco che non è un principio nuovo o reazionario, e giustissimamente si è osservato che è offensivo dire che i figli del popolo sono i sacrificati, perchè per mia esperienza i figli del popolo sono quelli che studiano di più, che lavorano di più, con senso di maggiore consapevolezza e responsabilità.

Onorevoli senatori, la questione della laurea — è stato detto dal senatore Bosco — cioè di un voto di laurea per essere ammesso al concorso, è già entrata nella norma dei concorsi dello Stato. Egli ha riferito che la Commissione per la riforma della carriera diplomatica ha auspicato che per essere ammessi ai concorsi si richieda 100/110. Non c'è nulla di antidemocratico, di irrispettoso e di avvilente per gli studi universitari e per la laurea; c'è solo l'impegno dello Stato che chiede preventivamente la dimostrazione, sia pure presuntiva, attraverso questa votazione di certe qualità e capacità particolari.

Devo concludere, per questa parte, nel mantenere ferma la disposizione contenuta nel progetto ministeriale e che la Commissione ha leggermente ridotto. Aderisco a questa riduzione perchè non voglio esagerare nelle richieste, ma credo che il Senato faccia cosa ottima dando, palesemente, pubblicamente, la rinnovata dimostrazione che per entrare in Magistratura ci vogliono requisiti di preparazione intellettuale particolari.

Si dice, altra obiezione: ma il concorso riesce a selezionare. Va bene, ma o il concorso ha lo stesso valore dell'esame di laurea, perchè è un esame anch'esso, e può andar bene, o può andar male seguendo il corso di certe stelle propizie che possono favorire o no l'uno o l'altro candidato, e allora perde di efficacia se si

deve misurare alla stessa stregua degli esami universitari; o il concorso è sempre riprova della serietà degli studi universitari, e se si partecipa al concorso con una laurea di 100/110 e si dà una prova meschina nel concorso, allora vuol dire che gli esami universitari sono stati veramente una lotteria vinta con fortuna. Ma quando il concorso dà esito positivo, siate sicuri che l'esito convalida quasi sempre le prove universitarie, vuol dire cioè che anche gli studi universitari si sono svolti correttamente. Quindi è un elemento maggiore, una prova ulteriore di valutazione e di garanzia.

Prego quindi il Senato di votare questa disposizione col preciso significato di cominciare a dare pubblicamente la sensazione che per entrare nella Magistratura bisogna sottoporsi a prove severe, preventivamente al concorso, durante il concorso, dopo il concorso nell'attività di tirocinio che è necessaria per il disbrigo di questa alta funzione.

I due anni. Ma è giusto e mi stupisco come l'amico senatore Zoli, che di solito è sempre così perspicuo, abbia svalutato il termine dei due anni e li voglia ridurre ad uno solo. Questo equivarrebbe a non farne niente, nè può valere il ragionamento che l'onorevole Zoli ha fatto ritorcendo l'altra osservazione che si riferisce al periodo di pratica per l'esercizio di procuratore o di avvocato. Si dice: durante quel tempo i giovani fanno i patrocinatori in Pretura. Ma, insomma, fanno quello che possono e davanti a quegli uffici ben delimitati. Mi si consentirà di riaffermare che per quanto nobilissima sia l'attività forense la funzione giurisdizionale è assai più delicata, più difficile, più dura perchè altra cosa è difendere con argomenti più o meno accorti, più o meno inerti, o più o meno intelligenti; altra cosa è definire il diritto, individuare la norma che si deve applicare ai casi concreti e applicarla; e altra cosa infine è — mi sia consentito dirlo — la responsabilità dell'una funzione rispetto all'altra. Nobilissime l'una e l'altra, ma la responsabilità del giudicante porta con sé un tale strascico di conseguenze, che possono essere liete o tristi e perfino tragiche, da imporre allo Stato la necessità di premunirsi, perchè coloro ai quali è affidata tale responsabilità abbiano i maggiori ed i migliori requisiti possibili.

Ora i due anni sono il meno che si possa chiedere. Mi è stato riferito che in qualche collegio giudicante l'età complessiva dei giudici talvolta è molto bassa. Ciò non ci spaventa, perchè noi abbiamo fiducia nei nostri giovani ed anche in una certa maturità morale e spirituale di quelli che si dedicano in modo particolare alle funzioni giudiziarie. Però, come ha detto benissimo il senatore Tomè, quando si tratta di giudicare, una certa maturità non soltanto di informazione dottrina e scientifica, ma una certa maturità di formazione morale e sociale nel senso pieno della parola, costituisce un requisito indispensabile. Ora possono darsi i casi limite di lauree conseguite a 20 anni. Stabilendo un anno di intervallo, a 21 anni si può essere uditore giudiziario, a 22 esercitare le funzioni giudiziarie. Sta benissimo, e noi ci auguriamo che i giovani capaci di far questo siano in abbondanza; però non è male essere cauti ed affidarsi ad un maggior senso di maturazione, di tranquillità, di formazione interiore e di informazione esterna, le quali possono avvenire più nei due anni successivi alla università che nel periodo tumultuoso della vita goliardica ed in genere dello studio universitario. Insisto quindi anche per queste ragioni nella determinazione del termine dei due anni.

Per quanto si riferisce poi alla pratica forense di un anno voluta dal senatore Ghidini, non mi pare che le ragioni che sono state addotte siano veramente un elemento di sicura tranquillità circa una esperienza di più certa maturazione. Noi tutti sappiamo infatti che la pratica forense si svolge con quei controlli che tutti conosciamo e quindi sappiamo che essa non aggiungerebbe nulla a quella necessità di consentire nel biennio post-universitario, un approfondimento della preparazione.

L'ordine del giorno dell'amico Conti: io dicevo poco fa a lui stesso, e lo voglio ripetere in Senato, che sono commosso dallo slancio idealistico che muove l'onorevole senatore Conti in tutte le sue prese di posizione. È proprio uno di coloro, e per questo è commovente, che credono tuttora seriamente nell'ideale. Lo dico con convinzione, con serietà, con ammirazione, perchè non è facile, in questi tempi così scettici e così materialistici, trovare persone di esperienza matura che guardino ai problemi

nelle loro espressioni risolutive più idealistiche, questo, ripeto, commuove coloro che hanno sempre, più o meno, creduto alla funzione benefica, anche nella vita pratica, della luce dell'ideale. Il suo ordine del giorno però risente di questa impostazione idealistica; esso pone giustamente un problema concreto e pratico, cioè quello di una preparazione più attenta e più controllata dei futuri magistrati. Tale preparazione potrà avvenire attraverso la forma indicata da lui o in altro modo: su questo, mi consentirà di esimermi dal dare in questo momento una risposta. Quello che io dirò, a conclusione di queste mie parole, è che seriamente io accolgo come raccomandazione il suo ordine del giorno, per studiare i modi e le forme per andare incontro a questa esigenza sentita e impegnativa.

Per queste considerazioni prego il Senato di votare il testo della Commissione, così come dalla Commissione stessa è stato proposto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo in esame. Se tale emendamento non sarà approvato, porrò allora separatamente in votazione le condizioni richieste per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari.

GIUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Onorevoli colleghi, ho ascoltato le argomentazioni del relatore sul limite minimo della votazione di laurea, ed ho seguito anche le argomentazioni dell'onorevole Ministro, ma debbo dichiarare che le une e le altre non mi hanno convinto. Il collega Boggiano Pico aveva, con la sua esperienza di vecchio insegnante universitario, fatto delle osservazioni che a me sembrano le più consono all'argomento che noi oggi trattiamo e sul quale dobbiamo deliberare. Che cosa ha detto il collega Boggiano Pico? Egli ha detto che la tesi di laurea si può conseguire anche con voti bassi per delle contingenze che non è il caso di prendere in esame e che non sono in relazione con la capacità intellettuale dello studente, bensì spesso con le sue condizioni economiche. A tutti noi è noto che vi sono degli studenti impiegati, costretti a fare gli esami affrettatamente e che, pur essendo capaci, riportano votazioni basse. Po-

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

nete voi il problema di chiudere il concorso a quei laureati che non hanno almeno 90 su 110? Questa preclusione sembra a me una ingiustizia e non voglio qui parlare di democraticità o di antidemocraticità; su questo tema si possono fare facilmente affermazioni demagogiche.

Così quando il relatore mi dice che gli studenti poveri sono quelli che studiano di più, evidentemente egli, senza volerlo, fa una affermazione demagogica. Gli studenti poveri sono quelli che più studiano quando sono messi in condizioni pari ai ricchi per poter studiare, ma il caso che ho citato degli studenti poveri impiegati evidentemente non lo possiamo portare come esempio, nè possiamo considerare che uno studente povero impiegato si trovi nelle stesse condizioni anche se ha le stesse capacità intellettuali di uno studente ricco non impiegato.

Ma, onorevoli colleghi, vi è un altro problema grave che voi introducete in questa legge. Il collega Bosco ha fatto riferimento ai concorsi della diplomazia. Per carità, non citiamo il caso della diplomazia! I laureati con 110 su 110 della diplomazia, almeno quando io ero giovane, venivano considerati delle teste di rapa e si sapeva che la nostra diplomazia era affidata spesso a giovani che, pur avendo avuto dei buoni voti all'università, erano incapaci di essere, non dico dei veri diplomatici, ma veramente capaci. Non entriamo in questo ordine di idee, consideriamo il fatto per se stesso. Le università rilasciano un certificato che va da 66 a 110. Ciò significa che, anche con il minimo dei punti, lo studente ha raggiunto una maturità. E voi volete escludere da un concorso, dico un concorso, per la Magistratura coloro che hanno avuto la sufficienza alla laurea? Io potrei ammettere il 90 su 110 di laurea soltanto ad una condizione, che coloro che si laureano con 90 su 110 siano ammessi nella Magistratura senza concorso, perchè allora è evidente che il giudizio che si può dare sulla maturità e sul grado di studio compiuto dal candidato è basato sul voto da questi riportato negli esami universitari. Ma quando noi sottoponiamo un laureato ad un esame serio, perchè io, pur non avendo studiato legge so che in Italia gli esami della Magistratura hanno sempre avuto una tradizione di serietà

(ai miei tempi i miei compagni di scuola che frequentavano la Facoltà di legge quando si presentavano agli esami per la Magistratura sapevano di fare un esame molto serio) non possiamo, in base ad un articolo di un disegno di legge, chiudere il concorso ad un laureato, qualunque sia il punto che ha riportato, e che si presenta all'esame nelle stesse condizioni di maturità, e magari con maggiori capacità intellettuali di un altro, che ha avuto un punto superiore. Voi commettereste altrimenti non un atto antidemocratico, ma un atto di vera ingiustizia in sé.

Perciò io invito i colleghi a ponderare bene la questione prima di approvare l'articolo della Commissione.

Onorevole Presidente, io ho seguito la discussione con una certa ansia ed anche con un certo interessamento, perchè ognuno di noi che giudica gli allievi sa che vi è sempre in essi qualche caso particolare degno di considerazione e qualche volta — specialmente oggi — una tragedia familiare. Ora io non vorrei che ammettendo alla Magistratura solo coloro che hanno riportato dei buoni punti all'esame di laurea si commettessero delle vere ingiustizie. E per questo voterò contro il testo della Commissione. *(Approvazioni dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione del secondo comma proposto dal senatore Musolino e dal senatore Romano Antonio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(Il Senato non approva la soppressione del secondo comma).

Pongo ora in votazione il principio secondo cui, per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, è necessario aver conseguito nella votazione di laurea un punteggio non inferiore a 90 su 110. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno a destra, quelli contrari a sinistra.

(Il Senato non approva).

1948-51 - DXCV SEDUTA

DISCUSSIONI

7 MARZO 1951

Passiamo alla votazione sul principio della decorrenza di un determinato periodo di tempo dal conseguimento della laurea.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, io ritengo che la votazione sul termine biennale sia preclusa e si possa soltanto votare sull'emendamento Zoli. Infatti noi abbiamo votato due volte: la prima volta noi abbiamo respinto quell'emendamento soppressivo che tendeva a far cadere le due condizioni, la prima condizione di una particolare votazione nella laurea, la seconda del termine biennale. Con una seconda votazione poi abbiamo soppresso la necessità di uno specifico voto di laurea.

Se, in ipotesi, si mettesse ora in votazione, come ella fa supporre, la prima condizione del termine biennale, noi potremmo arrivare alla conclusione di smentire il primo voto precedente, il quale deve rimanere almeno salvo nella parte in cui è previsto un termine.

Vedremo questo termine quale debba essere, o il termine annuale o il termine biennale, ma un termine deve rimanere, perchè deve rimanere ferma la prima votazione.

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Onorevoli colleghi, reca certamente meraviglia la osservazione, che è poi una proposta del collega Rizzo, il quale — tra le altre cose — è un costituzionalista. Ho finito di parlare prima ancora di cominciare perchè credo che per smentire le asserzioni dell'onorevole Rizzo non ci sia bisogno di alcuna parola: l'emendamento che abbiamo votato, e che è stato respinto, era l'emendamento soppressivo del comma secondo, per intero, dell'articolo 7. Ora si deve passare alla votazione di questo comma, e c'è ancora un emendamento che dice precisamente che il biennio non è necessario, e che quindi sarebbe parzialmente soppressivo. Verrebbe poi l'emendamento dell'onorevole Zoli che riduce il termine da due anni ad un anno. Io mi domando: quale preclusione ci può essere? La distinzione è evidente e non merita alcuna dimostrazione. Una cosa è la soppressione dell'intero comma secondo, che fu posta in votazione e respinta; altra cosa è invece la soppressione del biennio previsto nel comma

secondo della quale si chiede la votazione, riguardando essa soppressione una parte del comma secondo, che non è stata nè pregiudicata nè decisa dalla prima votazione.

CONTI. Ma che significa questa discussione? È la Presidenza che deve decidere se esiste o non esiste la preclusione.

PRESIDENTE. Io desidero che tutti abbiano la parola, perchè non si deve arrivare ad una soluzione senza dare ad ognuno la facoltà di esprimere il proprio pensiero. Ma sia tranquillo, onorevole Conti, che non rinuncio al diritto e al dovere di decidere, che appartiene alla Presidenza.

E vengo al merito. Se esiste una preclusione, onorevole Rizzo, essa è proprio contro la sua proposta, perchè prima di procedere alla votazione ho spiegato come avrei messo in votazione le varie proposte: adesso è troppo tardi per chiedere, a metà della votazione, che non avvenga quello che avrebbe dovuto chiedere che non avvenisse nel momento in cui con parole chiare, esplicite, inequivocabili, ho spiegato la maniera con cui si sarebbe votato. E cioè che si sarebbe votato prima l'emendamento soppressivo *in toto* delle due condizioni per essere ammessi al concorso: un minimo di voti (90/110) di laurea e il decorso di due anni dopo la laurea; e che si sarebbe votato dopo singolarmente sull'una e sull'altra condizione. Ora, avendo adottato e posto in esecuzione questo sistema di votazione, non possiamo — a metà della votazione — adottare un sistema diverso. Ma c'è di più: ed è che questo sistema di votazione è l'unico possibile e logico. Perchè c'è chi può essere favorevole a sopprimere l'una e l'altra condizione, ma c'è chi può essere favorevole a sopprimere soltanto l'una o l'altra, onde l'aver votato contro la soppressione di tutt'e due, insieme, non esclude la volontà di votar contro o a favore dell'una o dell'altra singolarmente. Da qui la necessità logica di votare per divisione.

Quindi, non solo non esiste preclusione, ma è evidente la esigenza assoluta di un tale sistema.

Pertanto — respinto il minimo di votazione per la laurea — porrò in votazione l'altra condizione (decorso di un biennio tra la laurea ed il concorso). E, siccome c'è un emendamento Zoli che riduce il decorso ad un anno, sono costretto, da un articolo testuale del Regolamento,

a porre in votazione l'emendamento Zoli. Quindi si voterà prima la proposta di ridurre questo periodo ad un anno, cioè l'emendamento Zoli, e poi, nel caso questo venisse respinto, si voterà il testo della Commissione, che propone due anni.

Chi approva l'emendamento Zoli è pregato di alzarsi.

Essendo incerto l'esito della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli sono pregati di porsi a sinistra, quelli contrari a destra.

(Il Senato non approva l'emendamento Zoli).

Pongo ora in votazione il principio secondo cui, per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Domando al senatore Ghidini se insiste nel suo emendamento secondo cui, per l'ammissione al predetto concorso, occorre aver compiuto un anno di pratica presso lo studio di un avvocato.

GHIDINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma, che, in seguito alle precedenti votazioni, risulta così formulato:

« Per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, che rileggo:

« La promozione a magistrato di tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dei lavori pubblici: sui risultati ottenuti mediante le aggiudicazioni dei lavori col sistema del pagamento differito, sulla azione che intende svolgere per raggiungere i fini della legge, sulle sue intenzioni in merito all'applicazione ulteriore di tale sistema (316).

BENEDETTI Tullio.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro della difesa: con circolare 6 agosto 1927 n. 3676/4 il Comando generale della Arma dei carabinieri, dispose, in favore di appuntati e carabinieri congedati, brevissimi corsi di « vice brigadieri per mobilitazione » disponendo che costoro, cessata l'eventuale mobilitazione e congedati, avrebbero potuto chiedere la riammissione nell'Arma solo col proprio grado e non con quello speciale e transitorio « per mobilitazione » il che era giusto, perchè altrimenti costoro avrebbero ingiustamente sorpassati, nella carriera, i vicebrigadieri che tali erano divenuti dopo di loro, attraverso i lunghi e rigorosi corsi normali.

Di poi il decreto-legge legislativo 9 novembre 1945, n. 857, ammise la riassunzione nell'Arma dei congedati, ma sempre « col proprio grado » e non con quello speciale per mobilitazione e « nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici ».

Nonostante ciò, sono stati riammessi in servizio sottufficiali congedati considerandosi coloro che eran divenuti « vicebrigadieri per mobilitazione » alla stessa stregua degli altri; con grave ed ingiusto pregiudizio di questi ultimi.

Domando se l'Amministrazione non ritenga doveroso riconoscere il proprio errore e correg-

gerlo, ricostruendo secondo giustizia le carriere dei vari interessati (1625).

BISORI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere perchè alle biblioteche e alle pinacoteche della Repubblica giungono « ancora » stampati (comprese le schede per il ritiro dei libri) con tanto di R. (Regia ecc. ecc.) e con il fascio littorio e se non intende provvedere d'urgenza perchè siano cancellati dagli stampati che servono al pubblico segni e simboli tramontati per sempre (1626).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali (1569).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadi-

nanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

3. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

6. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

7. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostituzione del comune di Pescate in provincia di Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,10).